



Decreto Dirigenziale n. 270 del 13/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI FANGHI DI SUPERO PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CIVILI E DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A., DA UBICARSI NEL COMUNE DI MANOCALZATI (AV) - LOC. ISCA SU DI UN'AREA DEL DEPURATORE COMPENSORIALE ESISTENTE DEL PARTENIO E DELL'ALTA VALLE DEL SABATO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DI 19 COMUNI DELLA

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 818917 del 07/11/2012 contrassegnata con CUP 6507, la Alto Calore Servizi S.p.A., con sede nel Comune di Avellino al Corso Europa 41, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *“Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dei fanghi di supero prodotti dagli impianti di depurazione civili e dei rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie gestite da Alto Calore Servizi S.p.a., da ubicarsi nel Comune di Manocalzati (AV) - loc. Isca su di un'area del depuratore comprensoriale esistente del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di 19 Comuni della provincia di Avellino”*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dall'ing. Raffaella Attianese, dall'ing. Giovanni Galiano, dalla Dott.ssa Anna Ferraiolo e dall'Arch. Giacomo Rocco, iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 866981 del 23/11/2012, la Alto Calore Servizi S.p.A. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 915907 del 11/12/2012;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 349653 del 17/05/2013, la Alto Calore Servizi S.p.A. ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 482556 del 04/07/2013;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 29/01/2014, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *“la Commissione rinvia per approfondimenti, in particolare sullo stato autorizzativo dell'impianto esistente”*;
- b. che alla luce dell'esito della Commissione del 29/01/2014 - così come sopra riportato - con nota prot. reg. n. 133367 del 25/02/2014, è stata trasmessa al proponente Alto Calore Servizi S.p.A. una ulteriore richiesta di integrazioni al fine di *“acquisire dettagliati chiarimenti relativamente all'iter amministrativo/tecnico che ha consentito la costruzione del depuratore oggetto di valutazione”*;
- c. che la Alto Calore Servizi S.p.A. ha riscontrato la richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 133367 del 25/02/2014 con nota acquisita al prot. reg. n. 215476 del 26/03/2014;

RILEVATO, altresì:

- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 04/09/2014, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo sulla documentazione integrativa acquisita, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *“La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:*
- *la richiesta di VIA è riferita sia ad un impianto esistente di depurazione (peraltro mai sottoposto a tali procedure nonostante le successive implementazioni di potenzialità) sia alla progettazione di un impianto di trattamento rifiuti;*

- Le pubblicazioni effettuate sui quotidiani "Il Sole 24 ore" ed "Il Denaro" fanno riferimento esclusivamente all'impianto di trattamento rifiuti e non come riportato nell'istanza presentata dal proponente alla Regione Campania anche ad un impianto, **esistente**, di trattamento di depurazione delle acque reflue urbane, comprensoriale, a servizio di 19 comuni della provincia di Avellino;
- sia per il codice CER 190805 che per il codice CER 200306 le operazioni per le quali si chiede di valutare l'impatto ambientale sono operazioni di recupero R3. In riferimento al punto 3 della Relazione integrativa la parte afferma che per il codice CER 190805 viene scelta l'attività R3 perché tali rifiuti rientrano tra quelli recuperabili mediante processi di digestione anaerobica. Ma da un'attenta analisi della documentazione presentata, il Biogas prodotto durante la fase di "lavorazione preparatoria (digestione, ispessimento) prima dell'avvio allo smaltimento presso ditta autorizzata" viene sì recuperato ma per mantenere costante la temperatura del digestore, quindi il recupero non è lo scopo principale del trattamento che resta evidentemente lo smaltimento mediante il conferimento presso ditte autorizzate;
- sempre in riferimento al punto 3 della Relazione integrativa la parte, inoltre, afferma che relativamente ai rifiuti con codice CER 200306 si può sostituire l'attività codice R3 e proporre quello D8. Tale sostituzione, non può essere accolta in quanto tanto la richiesta di VIA quanto la documentazione originaria ed integrativa, relativamente al codice CER 200306, sono riferite ad operazioni individuate con il codice R3 e non D8;
- al punto 4 della Relazione integrativa si parla chiaramente di costruzione di n° 6 vasche, quattro delle quali destinate allo **stoccaggio** preventivo dei rifiuti in arrivo. Nella documentazione agli atti non vi sono riferimenti alla fase di cantiere, prevista per la costruzione delle suddette vasche, né i relativi impatti;
- non è stata presentata, nonostante la richiesta di integrazione, una perizia fonometrica previsionale, di cui alla L. 477/95, redatta da tecnico abilitato, per l'impianto di trattamento rifiuti mentre è stata presentata una perizia fonometrica riferita al depuratore esistente. Si precisa che tale perizia non riporta il nominativo e la firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
- dall'esame della documentazione non emerge uno studio relativo all'impatto odorigeno; tale impatto è da considerarsi di primaria importanza negli impianti di trattamento rifiuti;
- il proponente non ha riportato i volumi dei rifiuti espressi in mc/giorno e mc/anno ed inoltre ha citato nuovamente per entrambi i rifiuti da trattare l'operazione R13 ossia "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- dalla documentazione integrativa non è emersa una puntuale controdeduzione ad ogni singola osservazione prodotta dal Comune di Manocalzati;
- relativamente alla coerenza del progetto con il quadro di riferimento programmatico si è tralasciata la descrizione della coerenza dell'intervento con alcuni importanti strumenti di pianificazione quali, ad esempio, il Piano regionale rifiuti urbani e speciali, il PTCP, il PRG.

Si ponga inoltre l'attenzione sui seguenti aspetti:

- L'accettazione delle acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura, del materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del D. Lgs 152/2006 (es. pozzi a tenuta, vasche Imhoff, ecc) e quella di materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria della rete dei comuni dell'ATO, è possibile quando si verificano le condizioni riportate di seguito a titolo esemplificativo:
 - i reflui autotrasportati, in ingresso all'impianto, devono avere, esclusivamente, le caratteristiche di reflui civili così come definiti dal D Lgs 152/2006 e smi; inoltre tali reflui autotrasportati devono provenire dal proprio ATO;
 - l'impianto di depurazione in oggetto deve presentare una capacità residua tale da poter trattare reflui di origine esclusivamente civile, assicurando la non compromissione del possibile riutilizzo delle acque trattate; tutto ciò certificato, ad esempio, da un ente di controllo ufficiale;

- devono essere costantemente monitorati e rispettati i limiti previsti dalla normativa tecnica, riferiti ai principali parametri di funzionalità dell'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi quali ad esempio: i SST, la concentrazione dei fanghi, le concentrazioni di ossigeno disciolto soprattutto nel settore di trattamento delle vasche di ossidazione;
- Dalla documentazione agli atti emerge che il proponente ha avviato la richiesta di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, per realizzare l' impianto di trattamento di fanghi di supero prodotti dagli impianti di depurazione civile (codice CER 190805) e dei rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie (codice CER 200306) su di un'area del depuratore comprensoriale esistente nel comune di Manocalzati. A tal proposito si sottolinea che l'attività di trattamento rifiuti richiesta rientra nell'ambito di un impianto di depurazione di acque reflue urbane per il quale vige l' espresso divieto di "trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento acque reflue urbane" ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D Lgs 152/2006 e che un'eventuale deroga, prevista dal comma 2 del succitato articolo, da richiedere all'Autorità competente, non risulta agli atti della documentazione esaminata dal gruppo istruttore.

Sintesi dei riscontri del proponente alla richiesta di chiarimenti formulata con nota N. 349653 del 17.05.2013:

- **in merito al punto 1** il proponente ha dichiarato che la richiesta di Valutazione Impatto Ambientale si riferisce anche all'impianto di depurazione comprensoriale esistente, in esercizio fin dal 1985 (...). Ciò in considerazione del fatto che il realizzando nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, pur trattando quantitativi minimi, comunque andrà a modificare il ciclo produttivo del depuratore;
- **in merito al punto 2** il proponente ha dichiarato che nessun studio di valutazione di impatto ambientale fu prodotto né richiesto dagli organi di pianificazione territoriale e che le opere costituenti l'intero impianto comprensoriale di depurazione del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato ed i terreni su cui esse ricadono sono di proprietà della Regione Campania e la S.p.A. propone solo la gestione;
- **in merito al punto 3 il proponente ha dichiarato quanto segue:**
 - i fanghi derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane identificati con cod. C.E.R. 190805, in base all'art. 15 del D.M. del 5 febbraio 98, rientrano tra i rifiuti recuperabili mediante procedimenti di digestione anaerobica quindi per tale ragione per il trattamento di tale tipologia di rifiuto è stato riportato il codice R3;
 - invece per i rifiuti provenienti dalla manutenzione delle fognature identificati con Cod. C.E.R. 200306, da un'attenta analisi dell'allegato B parte IV del D.Lgs. 152/06, si può far riferimento anche al codice D8 sostituendo il codice R3 richiesto dalla Società.
- **in merito al punto 4** la parte ha dichiarato che le vasche di stoccaggio sono costituite da n°6 vasche in calcestruzzo armato in cui quattro settori verranno utilizzati per lo stoccaggio preventivo e la classificazione dei rifiuti trattati, due settori serviranno per l'accumulo ed il rilancio all'impianto comprensoriale.

In merito alla documentazione integrativa trasmessa dal proponente il 04.07.2013, prot. 0482556 a seguito della citata richiesta prot. n. 349653 del 17.05.2013 il Proponente:

- ha fornito copia del Certificato di Destinazione urbanistica (prot. 6948 del 29/11/2011) dal quale si evince che l'area interessata ricade secondo il vigente Programma di fabbricazione in zona "E" Agricola semplice e secondo il Piano Regolatore Territoriale A.S.I., Variante ed Ampliamento, in zona "D" impianto trattamento acque di rifiuto. Inoltre l'area secondo il Piano Regolatore Territoriale A.S.I. adottato con deliberazione del Consiglio Generale n. 2007/2/5 del 25.07.2007, in zona impianti e servizi dell'agglomerato-depuratore acque reflue. Per quanto attiene eventuali vincoli gravanti sull'area si riporta esclusivamente che detta area non è compresa tra quelle percorse dal fuoco;
- ha fornito copia della pagina del quotidiano a diffusione regionale o provinciale sul quale è stato pubblicato l'avviso ai sensi dell'art. 24, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- dal confronto dei dati forniti nella documentazione integrativa con i dati progettuali riportati a pag 4 della relazione tecnica evidenzia il rispetto delle concentrazioni di progetto relativamente a BOD, NTK, SST, portate.

- ha fornito le caratteristiche costruttive della vasca di stoccaggio rifiuti liquidi;
- ha fornito la relazione sull'emissioni in atmosfera e copia del Decreto Dirigenziale n°66 del 03/06/2013 della Giunta Regionale della Campania;
- ha indicato per ciascun CER, i quantitativi di rifiuti che intende trattare in impianto espressi in tonn/giorno e tonn/anno ma **non ha riportato i relativi volume (mc/giorno e mc/anno) ed inoltre ha citato nuovamente per entrambi i rifiuti da trattare il trattamento quale R13;**
- ha dichiarato che le acque provenienti dalle lavorazioni effettuate, disidratazione meccanica, digestione aerobica, pre- ispessimento, piazzale pesa e di sosta, ecc.. subiscono un nuovo ciclo completo di depurazione. A tale rete interna saranno collegate le caditoie delle acque bianche del piazzale dell'impianto di pretrattamento da realizzare, al fine di prevenire eventuali inquinamenti dovuti a sversamenti accidentali.
- La perizia fonometrica presentata non prende in considerazione gli interventi da effettuare per il trattamento rifiuti, vedere planimetria su carta;
- In riferimento alla Descrizione dei probabili impatti non ha fornito tutti i chiarimenti richiesti, così come di seguito elencato:
 - 1) non è stata affrontata la problematica dell'impatto cumulativo, così come richiesto per la vicinanza dello STIR e di altri impianti;
 - 2) dalla lettura del D.D. n. 66/2013 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della relativa relazione presentata, non si evincono riferimenti al trattamento rifiuti (fanghi);
 - 3) si è trascurato di valutare l'eventuale impatto sul Fiume Sabato;
 - 4) non è stata affrontata la problematica relativa agli odori;
 - 5) l'impatto acustico non tiene conto dei trattamenti da aggiungere per i rifiuti e nella relazione integrativa si effettua una mera descrizione dell'ambiente senza chiarire gli impatti;
 - 6) ha fornito la motivazione relativa all'opzione zero e scelta di ubicazione dell'impianto a farsi in tale area;
 - 7) non ha fornito il piano di gestione emergenze;
- In merito alle osservazioni del Comune di Manocalzati la Società parte ha fornito una relazione controdeduttiva estremamente sintetica, tale da non consentire una esaustiva valutazione di quanto lamentato dal Comune di Monocalzati .

Inoltre, relativamente ai chiarimenti chiesti dalla Commissione VIA VIAVAS nella seduta del 29.01.2014, dall'esame della documentazione integrativa trasmessa dal proponente è emerso che:

- in **merito al punto 1 si evidenzia** che dal seguente quadro riepilogativo si evince che l'impianto è stato oggetto di due interventi di modifica sostanziale (aumento di potenzialità da 100.000 a 160.000 a.e. nel 2004 e realizzazione della linea fanghi nel 2008) senza effettuare le dovute valutazioni.

LOTTO	CONCESSIONE EDILIZIA	ANNO DI COSTRUZIONE	POTENZIALITÀ PROGETTUALE	POTENZIALITÀ REALE
1. PUTIGNANO	N°37/82	1986	100.000 A.E.	80.000 A.E. (RELAZIONE ING. PEZZA)
2. EXIM	N°42/87	1989		
3. DEGREMONT	N°7/00	2004	60.000 A.E.	60.000 A.E.
4. GIUZIO	N°5/04	2008	INVARIATA POTENZIALITÀ (REALIZZAZIONE LINEA FANGHI)	
POTENZIALITÀ COMPLESSIVA			160.000 A.E.	140.000 A.E.

- **in merito al punto 2 si evidenzia** che sono state trasmesse le sole copie dei provvedimenti

edilizi e relative relazioni tecniche senza alcun parere, nullaosta, autorizzazione, ecc. In particolare non sono state fornite informazioni su eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale effettuate e/o ed eventuali autorizzazioni paesaggistiche, richieste in occasione degli interventi di modifica sostanziale dell'impianto effettuati nel 2004 e nel 2008, pertanto non è stato possibile verificare quanto lamentato dal Comune di Manocalzati in relazione a vincoli paesaggistici gravanti sull'area interessata dovuti alla vicinanza con il fiume Sabato.

- **in merito al punto 3 si evidenzia** che dalle planimetrie e relazioni tecniche trasmesse non è possibile evincere eventuali vincoli gravanti sull'area interessata.
- **in merito al punto 4** il proponente ha trasmesso la nota della Regione Campania – Settore Ciclo Integrato delle Acque – dell'08.02.2011, prot. 99648 (allegata), con la quale, nelle more dell'approvazione del Piano di Tutela dell'Ambiente e delle regolamentazioni da emanarsi riferite agli artt. Dal 100 al 110, la Regione, ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n.152/06 e smi ha vincolato il conferimento presso l'impianto de quo ad una serie di prescrizioni e vincoli, che per brevità di esposizione non si riportano. Premesso che tale autorizzazione non era presente nella documentazione presentata precedentemente, non sono stati fornite informazione se tali conferimenti di reflui e/o materiali attualmente sono svolti, in che misura e se sono state ottemperate tutte le prescrizioni di cui alla citata nota regionale dell' 08.02.2014.

Il G.I. inoltre, ha evidenziato, che l'intervento di potenziamento dell'impianto di depurazione del 2004 ha comportato la variazione di potenzialità da 100.000 A.E. a 160.000 A.E.; tale potenziamento, dalla documentazione, sembrerebbe essere avvenuto in assenza della prescritta, previa, richiesta di compatibilità ambientale.

La Commissione, rinvia la pratica all'UOD 07 - Valutazioni ambientali - Autorità ambientale per l'accertamento di eventuali violazioni sanzionabili, ai sensi dell'art. 29 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06”;

- b. che l'esito della Commissione del 04/09/2014, così come sopra riportato, è stato comunicato - ai sensi della L. n. 241/90 - alla Alto Calore Servizi S.p.A. con nota prot. reg. n. 687133 del 16/10/2014;
- c. che la Alto Calore Servizi S.p.A. ha trasmesso osservazioni al parere negativo di VIA acquisite al prot. reg. n. 734290 del 03/11/2014 e n. 585128 del 02/09/2015;

ATTESO:

- a. che il progetto *de quo* è stato ancora una volta sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 05/04/2016, sulla base dell'ulteriore istruttoria svolta dal sopra citato gruppo alla luce delle osservazioni prodotte dal proponente, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
“La Commissione ha già esaminato l'intervento nella seduta del 04.09.2014 ed ha deciso “..... di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
 - la richiesta di VIA è riferita sia ad un impianto esistente di depurazione (peraltro mai sottoposto a tali procedure nonostante le successive implementazioni di potenzialità) sia alla progettazione di un impianto di trattamento rifiuti;
 - Le pubblicazioni effettuate sui quotidiani “Il Sole 24 ore” ed “Il Denaro” fanno riferimento esclusivamente all'impianto di trattamento rifiuti e non come riportato nell'istanza presentata dal proponente alla Regione Campania anche ad un impianto, esistente, di trattamento di depurazione delle acque reflue urbane, comprensoriale, a servizio di 19 comuni della provincia di Avellino;
 - sia per il codice CER 190805 che per il codice CER 200306 le operazioni per le quali si chiede di valutare l'impatto ambientale sono operazioni di recupero R3. In riferimento al punto 3 della

Relazione integrativa la parte afferma che per il codice CER 190805 viene scelta l'attività R3 perché tali rifiuti rientrano tra quelli recuperabili mediante processi di digestione anaerobica. Ma da un'attenta analisi della documentazione presentata, il Biogas prodotto durante la fase di "lavorazione preparatoria (digestione, ispessimento) prima dell'avvio allo smaltimento presso ditta autorizzata" viene sì recuperato ma per mantenere costante la temperatura del digestore, quindi il recupero non è lo scopo principale del trattamento che resta evidentemente lo smaltimento mediante il conferimento presso ditte autorizzate;

- *sempre in riferimento al punto 3 della Relazione integrativa la parte, inoltre, afferma che relativamente ai rifiuti con codice CER 200306 si può sostituire l'attività codice R3 e proporre quello D8. Tale sostituzione, non può essere accolta in quanto tanto la richiesta di VIA quanto la documentazione originaria ed integrativa, relativamente al codice CER 200306, sono riferite ad operazioni individuate con il codice R3 e non D8;*
- *al punto 4 della Relazione integrativa si parla chiaramente di costruzione di n°6 vasche, quattro delle quali destinate allo stoccaggio preventivo dei rifiuti in arrivo. Nella documentazione agli atti non vi sono riferimenti alla fase di cantiere, prevista per la costruzione delle suddette vasche, né i relativi impatti;*
- *non è stata presentata, nonostante la richiesta di integrazione, una perizia fonometrica previsionale, di cui alla L. 477/95, redatta da tecnico abilitato, per l'impianto di trattamento rifiuti mentre è stata presentata una perizia fonometrica riferita al depuratore esistente. Si precisa che tale perizia non riporta il nominativo e la firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale;*
- *dall'esame della documentazione non emerge uno studio relativo all'impatto odorigeno; tale impatto è da considerarsi di primaria importanza negli impianti di trattamento rifiuti;*
- *il proponente non ha riportato i volumi dei rifiuti espressi in mc/giorno e mc/anno ed inoltre ha citato nuovamente per entrambi i rifiuti da trattare l'operazione R13 ossia "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);*
- *dalla documentazione integrativa non è emersa una puntuale controdeduzione ad ogni singola osservazione prodotta dal Comune di Manocalzati;*
- *relativamente alla coerenza del progetto con il quadro di riferimento programmatico si è trascurata la descrizione della coerenza dell'intervento con alcuni importanti strumenti di pianificazione quali, ad esempio, il Piano regionale rifiuti urbani e speciali, il PTCP, il PRG.*

Si ponga inoltre l'attenzione sui seguenti aspetti:

- *L'accettazione delle acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura, del materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del D. Lgs 152/2006 (es. pozzi a tenuta, vasche Imhoff, ecc) e quella di materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria della rete dei comuni dell'ATO, è possibile quando si verificano le condizioni riportate di seguito a titolo esemplificativo:*
 - *i reflui autotrasportati, in ingresso all'impianto, devono avere, esclusivamente, le caratteristiche di reflui civili così come definiti dal D lgs 152/2006 e smi; inoltre tali reflui autotrasportati devono provenire dal proprio ATO;*
 - *l'impianto di depurazione in oggetto deve presentare una capacità residua tale da poter trattare reflui di origine esclusivamente civile, assicurando la non compromissione del possibile riutilizzo delle acque trattate; tutto ciò certificato, ad esempio, da un ente di controllo ufficiale;*
 - *devono essere costantemente monitorati e rispettati i limiti previsti dalla normativa tecnica, riferiti ai principali parametri di funzionalità dell'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi quali ad esempio: i SST, la concentrazione dei fanghi, le concentrazioni di ossigeno disciolto soprattutto nel settore di trattamento delle vasche di ossidazione;*
- *Dalla documentazione agli atti emerge che il proponente ha avviato la richiesta di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi, per realizzare l' impianto di trattamento di fanghi di supero prodotti dagli impianti di depurazione civile (codice CER 190805) e dei rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie (codice CER 200306) su di un'area del depuratore comprensoriale esistente nel comune di Manocalzati. A tal proposito si*

sottolinea che l'attività di trattamento rifiuti richiesta rientra nell'ambito di un impianto di depurazione di acque reflue urbane per il quale vige l'espresso divieto di "trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento acque reflue urbane" ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D Lgs 152/2006 e che un'eventuale deroga, prevista dal comma 2 del succitato articolo, da richiedere all'Autorità competente, non risulta agli atti della documentazione esaminata dal gruppo istruttore.

Sintesi dei riscontri del proponente alla richiesta di chiarimenti formulata con nota N. 349653 del 17.05.2013:

- **in merito al punto 1** il proponente ha dichiarato che la richiesta di Valutazione Impatto Ambientale si riferisce anche all'impianto di depurazione comprensoriale esistente, in esercizio fin dal 1985 (...). Ciò in considerazione del fatto che il realizzando nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, pur trattando quantitativi minimi, comunque andrà a modificare il ciclo produttivo del depuratore;
- **in merito al punto 2** il proponente ha dichiarato che nessun studio di valutazione di impatto ambientale fu prodotto né richiesto dagli organi di pianificazione territoriale e che le opere costituenti l'intero impianto comprensoriale di depurazione del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato ed i terreni su cui esse ricadono sono di proprietà della Regione Campania e la S.p.A. propone solo la gestione;
- **in merito al punto 3** il proponente ha dichiarato quanto segue:
 - i fanghi derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane identificati con cod. C.E.R. 190805, in base all'art. 15 del D.M. del 5 febbraio 98, rientrano tra i rifiuti recuperabili mediante procedimenti di digestione anaerobica quindi per tale ragione per il trattamento di tale tipologia di rifiuto è stato riportato il codice R3;
 - invece per i rifiuti provenienti dalla manutenzione delle fognature identificati con Cod. C.E.R. 200306, da un'attenta analisi dell'allegato B parte IV del D.Lgs. 152/06, si può far riferimento anche al codice D8 sostituendo il codice R3 richiesto dalla Società.
- **in merito al punto 4** la parte ha dichiarato che le vasche di stoccaggio sono costituite da n° 6 vasche in calcestruzzo armato in cui quattro settori verranno utilizzati per lo stoccaggio preventivo e la classificazione dei rifiuti trattati, due settori serviranno per l'accumulo ed il rilancio all'impianto comprensoriale.

In merito alla documentazione integrativa trasmessa dal proponente il 04.07.2013, prot. 0482556 a seguito della citata richiesta prot. n. 349653 del 17.05.2013 il Proponente:

- ha fornito copia del Certificato di Destinazione urbanistica (prot. 6948 del 29/11/2011) dal quale si evince che l'area interessata ricade secondo il vigente Programma di fabbricazione in zona "E" Agricola semplice e secondo il Piano Regolatore Territoriale A.S.I., Variante ed Ampliamento, in zona "D" impianto trattamento acque di rifiuto. Inoltre l'area secondo il Piano Regolatore Territoriale A.S.I. adottato con deliberazione del Consiglio Generale n. 2007/2/5 del 25.07.2007, in zona impianti e servizi dell'agglomerato-depuratore acque reflue. Per quanto attiene eventuali vincoli gravanti sull'area si riporta esclusivamente che detta area non è compresa tra quelle percorse dal fuoco;
- ha fornito copia della pagina del quotidiano a diffusione regionale o provinciale sul quale è stato pubblicato l'avviso ai sensi dell'art. 24, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- dal confronto dei dati forniti nella documentazione integrativa con i dati progettuali riportati a pag 4 della relazione tecnica evidenzia il rispetto delle concentrazioni di progetto relativamente a BOD, NTK, SST, portate.
- ha fornito le caratteristiche costruttive della vasca di stoccaggio rifiuti liquidi;
- ha fornito la relazione sull'emissioni in atmosfera e copia del Decreto Dirigenziale n°66 del 03/06/2013 della Giunta Regionale della Campania;
- ha indicato per ciascun CER, i quantitativi di rifiuti che intende trattare in impianto espressi in tonn/giorno e tonn/anno ma non ha riportato i relativi volume (mc/giorno e mc/anno) ed inoltre ha citato nuovamente per entrambi i rifiuti da trattare il trattamento quale R13;
- ha dichiarato che le acque provenienti dalle lavorazioni effettuate, disidratazione meccanica, digestione aerobica, pre- ispessimento, piazzale pesa e di sosta, ecc.. subiscono un nuovo ciclo completo di depurazione. A tale rete interna saranno collegate le caditoie delle acque bianche del

piazzale dell'impianto di pretrattamento da realizzare, al fine di prevenire eventuali inquinamenti dovuti a sversamenti accidentali.

- La perizia fonometrica presentata non prende in considerazione gli interventi da effettuare per il trattamento rifiuti, vedere planimetria su carta;
- In riferimento alla Descrizione dei probabili impatti non ha fornito tutti i chiarimenti richiesti, così come di seguito elencato:
 - o non è stata affrontata la problematica dell'impatto cumulativo, così come richiesto per la vicinanza dello STIR e di altri impianti;
 - o dalla lettura del D.D. n. 66/2013 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della relativa relazione presentata, non si evincono riferimenti al trattamento rifiuti (fanghi);
 - o si è trascurato di valutare l'eventuale impatto sul Fiume Sabato;
 - o non è stata affrontata la problematica relativa agli odori;
 - o l'impatto acustico non tiene conto dei trattamenti da aggiungere per i rifiuti e nella relazione integrativa si effettua una mera descrizione dell'ambiente senza chiarire gli impatti;
 - o ha fornito la motivazione relativa all'opzione zero e scelta di ubicazione dell'impianto a farsi in tale area;
 - o non ha fornito il piano di gestione emergenze;
- In merito alle osservazioni del Comune di Manocalzati la Società parte ha fornito una relazione controdeduttiva estremamente sintetica, tale da non consentire una esaustiva valutazione di quanto lamentato dal Comune di Monocalzati.

Inoltre, relativamente ai chiarimenti chiesti dalla Commissione VIA VIAVAS nella seduta del 29.01.2014, dall'esame della documentazione integrativa trasmessa dal proponente è emerso che:

- in **merito al punto 1 si evidenzia** che dal seguente quadro riepilogativo si evince che l'impianto è stato oggetto di due interventi di modifica sostanziale (aumento di potenzialità da 100.000 a 160.000 a.e. nel 2004 e realizzazione della linea fanghi nel 2008) senza effettuare le dovute valutazioni.

LOTTO	CONCESSIONE EDILIZIA	ANNO DI COSTRUZIONE	POTENZIALITÀ PROGETTUALE	POTENZIALITÀ REALE
1. PUTIGNANO	N°37/82	1986	100.000 A.E.	80.000 A.E. (RELAZIONE ING. PEZZA)
2. EXIM	N°42/87	1989		
3. DEGREMONT	N°7/00	2004	60.000 A.E.	60.000 A.E.
4. GIUZIO	N°5/04	2008	INVARIATA POTENZIALITÀ (REALIZZAZIONE LINEA FANGHI)	
POTENZIALITÀ COMPLESSIVA			160.000 A.E.	140.000 A.E.

- **in merito al punto 2** si evidenzia che sono state trasmesse le sole copie dei provvedimenti edilizi e relative relazioni tecniche senza alcun parere, nullaosta, autorizzazione, ecc. In particolare non sono state fornite informazioni su eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale effettuate e/o ed eventuali autorizzazioni paesaggistiche, richieste in occasione degli interventi di modifica sostanziale dell'impianto effettuati nel 2004 e nel 2008, pertanto non è stato possibile verificare quanto lamentato dal Comune di Manocalzati in relazione a vincoli paesaggistici gravanti sull'area interessata dovuti alla vicinanza con il fiume Sabato.
- **in merito al punto 3** si evidenzia che dalle planimetrie e relazioni tecniche trasmesse non è possibile evincere eventuali vincoli gravanti sull'area interessata.
- **in merito al punto 4** il proponente ha trasmesso la nota della Regione Campania – Settore Ciclo Integrato delle Acque – dell'08.02.2011, prot. 99648 (allegata), con la quale, nelle more

dell'approvazione del Piano di Tutela dell'Ambiente e delle regolamentazioni da emanarsi riferite agli artt. Dal 100 al 110, la Regione, ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n.152/06 e smi ha vincolato il conferimento presso l'impianto de quo ad una serie di prescrizioni e vincoli, che per brevità di esposizione non si riportano. Premesso che tale autorizzazione non era presente nella documentazione presentata precedentemente, non sono stati fornite informazione se tali conferimenti di reflui e/o materiali attualmente sono svolti, in che misura e se sono state ottemperate tutte le prescrizioni di cui alla citata nota regionale dell' 08.02.2014.

Il G.I. inoltre, ha evidenziato, che l'intervento di potenziamento dell'impianto di depurazione del 2004 ha comportato la variazione di potenzialità da 100.000 A.E. a 160.000 A.E.; tale potenziamento, dalla documentazione, sembrerebbe essere avvenuto in assenza della prescritta, previa, richiesta di compatibilità ambientale.

La Commissione, rinvia la pratica all'UOD 07 - Valutazioni ambientali - Autorità ambientale per l'accertamento di eventuali violazioni sanzionabili, ai sensi dell'art. 29 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06

La Soc. Alto Calore Servizi con le seguenti note: prot. n. 10988 del 11/08/2015, e prot. n. 725892 del 28/10/2015 ha fornito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, ulteriori osservazioni al succitato parere della Regione Campania. La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e **decide di confermare il parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale** riferito alla 'Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dei fanghi di supero prodotti dagli impianti di depurazione civili e dei rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie e realizzazione. di un impianto di depurazione comprensoriale esistente di trattamento delle acque reflue urbane - Comune di Manocalzati (AV)' già espresso nella seduta del 04.09.2014 in quanto permangono ad oggi le seguenti perplessità:

- Le pubblicazioni effettuate sui quotidiani, sono discrepanti con quanto riportato nell'istanza presentata alla Regione in quanto fanno riferimento esclusivamente all'impianto di trattamento rifiuti mentre la documentazione è riferita anche all'impianto di depurazione;
- in merito al punto 3 della relazione istruttoria si rappresenta quanto segue:
la parte ha trasmesso copia dei FIR relativi ai CER 190802 e 190805. Dall'esame di suddetti FIR si evince che tali codici vengono inviati dall'impianto di Alto calore Servizi ad altri impianti di trattamento per essere sottoposti ad operazioni di R13 pertanto si riconfermano le perplessità già espresse nella relazione istruttoria in merito al fatto che la soc Alto Calore richiede di essere autorizzata ad effettuare un trattamento di recupero R3 che produce rifiuti con lo stesso codice CER di quelli in ingresso;
- relativamente alla valutazione degli impatti in fase di cantiere la parte ha fornito una risposta non esaustiva trascurando comunque la valutazione degli impatti dovuti alle emissioni di rumori e polveri;
- relativamente alla valutazione dell'impatto odorigeno, la documentazione presentata si riferisce alla situazione attuale, non considerando l'impatto previsionale dovuto allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti che si intende trattare in impianto;
- relativamente alla risposta della soc. Alto Calore alle osservazioni del Comune di Manocalzati, la parte non ha fornito evidenze certe circa la mancanza di impatti sull'ambiente circostante. Infatti, le valutazioni e misurazioni effettuate dal proponente sono riferite esclusivamente alla situazione attuale (impianto di depurazione) senza valutare impatti previsionali riferiti al trattamento rifiuti che si intende effettuare. Si evidenzia altresì che è stato trascurato in particolar modo l'impatto sulla qualità dell'aria;
- in merito alla coerenza con il PRGRS la parte si è limitata ad una breve descrizione del processo biologico, senza fornire i richiesti chiarimenti circa la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi del suddetti piano;
- non sono stati forniti ulteriori chiarimenti ai punti di seguito riportati:
 - o le motivazioni in merito al verificarsi delle condizioni inerenti l'accettazione delle acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura, del materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del D. Lgs 152/2006 (es. pozzi a tenuta, vasche Imhoff, ecc) e quella di materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria

della rete dei comuni dell'ATO;

- o ulteriori informazione circa gli eventuali attuali conferimenti di reflui e/o materiali presso l'impianto, e se sono state ottemperate tutte le prescrizioni di cui alla citata nota regionale dell' 08.02.2011;
- non è stata affrontata la problematica dell'impatto cumulativo, così come richiesto per la vicinanza dello STIR e di altri impianti;
- dalla lettura del D.D. n. 66/2013 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della relativa relazione presentata, non si evincono riferimenti al trattamento rifiuti (fanghi);
- non è stata affrontata la problematica dell'eventuale impatto sul Fiume Sabato;
- non sono state fornite informazioni su eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale effettuate e/o ed eventuali autorizzazioni paesaggistiche, richieste in occasione degli interventi di modifica sostanziale dell'impianto effettuati nel 2004 e nel 2008, pertanto non è stato possibile verificare quanto lamentato dal Comune di Manocalzati in relazione a vincoli paesaggistici gravanti sull'area interessata dovuti alla vicinanza con il fiume Sabato;
- non sono state trasmesse ulteriori planimetrie e relazioni tecniche dalle quali sia possibile evincere eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- in merito alla nota della Regione Campania – Settore Ciclo Integrato delle Acque – del 08.02.2011 prot. n. 99648 - con la quale, nelle more dell'approvazione del Piano di Tutela dell'Ambiente e delle regolamentazioni da emanarsi riferite agli artt. da I a 110, la Regione - ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n.152/06 e smi - ha vincolato il conferimento presso l'impianto de quo ad una serie di prescrizioni e vincoli che, per brevità di esposizione, non si riportano, non sono stati fornite ulteriori informazioni su tali conferimenti di reflui e/o materiali attualmente svolti e se si è ottemperato a tutte le prescrizioni di cui alla citata nota regionale del 08.02.2011.

Considerato che agli atti non risulta alcuna documentazione comprovante l'assoggettabilità dell'impianto di depurazione alle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli interventi di modifica sostanziale di seguito riportati:

- ✓ aumento di potenzialità da 100.000 a 160.000 A.E. nel 2004;
- ✓ realizzazione della linea fanghi nel 2008,

la Commissione valuta che per tale intervento sia di applicazione l'art. 29 della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06”;

- b. che l'esito della Commissione del 05/04/2016, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Alto Calore Servizi S.p.A. con nota prot. reg. n. 642046 del 03/10/2016 con l'ulteriore comunicazione di seguito riportata: *“Le determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS saranno oggetto di un apposito decreto dirigenziale. In merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del Dlgs 152/2006 la scrivente UOD procederà con le necessarie verifiche propedeutiche all'attivazione dell'opportuna procedura”*;
- c. che la Alto Calore Servizi S.p.A. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 25/10/2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;

- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 05/04/2016, per il progetto *"Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dei fanghi di supero prodotti dagli impianti di depurazione civili e dei rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie gestite da Alto Calore Servizi S.p.a., da ubicarsi nel Comune di Manocalzati (AV) - loc. Isca su di un'area del depuratore comprensoriale esistente del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di 19 Comuni della provincia di Avellino"*, proposto dalla Alto Calore Servizi S.p.A., con sede nel Comune di Avellino al Corso Europa 41, per le seguenti motivazioni:
 - Le pubblicazioni effettuate sui quotidiani, sono discrepanti con quanto riportato nell'istanza presentata alla Regione in quanto fanno riferimento esclusivamente all'impianto di trattamento rifiuti mentre la documentazione è riferita anche all'impianto di depurazione;
 - in merito al punto 3 della relazione istruttoria si rappresenta quanto segue:
la parte ha trasmesso copia dei FIR relativi ai CER 190802 e 190805. Dall'esame di suddetti FIR si evince che tali codici vengono inviati dall'impianto di Alto calore Servizi ad altri impianti di trattamento per essere sottoposti ad operazioni di R13 pertanto si riconfermano le perplessità già espresse nella relazione istruttoria in merito al fatto che la soc Alto Calore richiede di essere autorizzata ad effettuare un trattamento di recupero R3 che produce rifiuti con lo stesso codice CER di quelli in ingresso;
 - relativamente alla valutazione degli impatti in fase di cantiere la parte ha fornito una risposta non esaustiva trascurando comunque la valutazione degli impatti dovuti alle emissioni di rumori e polveri;
 - relativamente alla valutazione dell'impatto odorigeno, la documentazione presentata si riferisce alla situazione attuale, non considerando l'impatto previsionale dovuto allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti che si intende trattare in impianto;
 - relativamente alla risposta della soc. Alto Calore alle osservazioni del Comune di Manocalzati, la parte non ha fornito evidenze certe circa la mancanza di impatti sull'ambiente circostante. Infatti, le valutazioni e misurazioni effettuate dal proponente sono riferite esclusivamente alla situazione attuale (impianto di depurazione) senza valutare impatti previsionali riferiti al trattamento rifiuti che si intende effettuare. Si evidenzia altresì che è stato trascurato in particolar modo l'impatto sulla qualità dell'aria;
 - in merito alla coerenza con il PRGRS la parte si è limitata ad una breve descrizione del processo biologico, senza fornire i richiesti chiarimenti circa la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi del suddetti piano;
 - non sono stati forniti ulteriori chiarimenti ai punti di seguito riportati:

- o le motivazioni in merito al verificarsi delle condizioni inerenti l'accettazione delle acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura, del materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del D. Lgs 152/2006 (es. pozzi a tenuta, vasche Imhoff, ecc) e quella di materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria della rete dei comuni dell'ATO;
 - o ulteriori informazione circa gli eventuali attuali conferimenti di reflui e/o materiali presso l'impianto, e se sono state ottemperate tutte le prescrizioni di cui alla citata nota regionale dell' 08.02.2011;
 - non è stata affrontata la problematica dell'impatto cumulativo, così come richiesto per la vicinanza dello STIR e di altri impianti;
 - dalla lettura del D.D. n. 66/2013 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della relativa relazione presentata, non si evincono riferimenti al trattamento rifiuti (fanghi);
 - non è stata affrontata la problematica dell'eventuale impatto sul Fiume Sabato;
 - non sono state fornite informazioni su eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale effettuate e/o ed eventuali autorizzazioni paesaggistiche, richieste in occasione degli interventi di modifica sostanziale dell'impianto effettuati nel 2004 e nel 2008, pertanto non è stato possibile verificare quanto lamentato dal Comune di Manocalzati in relazione a vincoli paesaggistici gravanti sull'area interessata dovuti alla vicinanza con il fiume Sabato;
 - non sono state trasmesse ulteriori planimetrie e relazioni tecniche dalle quali sia possibile evincere eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - in merito alla nota della Regione Campania – Settore Ciclo Integrato delle Acque – del 08.02.2011 prot. n. 99648 - con la quale, nelle more dell'approvazione del Piano di Tutela dell'Ambiente e delle regolamentazioni da emanarsi riferite agli artt. da l a 110, la Regione - ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n.152/06 e smi - ha vincolato il conferimento presso l'impianto de quo ad una serie di prescrizioni e vincoli che, per brevità di esposizione, non si riportano, non sono stati fornite ulteriori informazioni su tali conferimenti di reflui e/o materiali attualmente svolti e se si è ottemperato a tutte le prescrizioni di cui alla citata nota regionale del 08.02.2011.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
- 3.1 al proponente Alto Calore Servizi S.p.A., con sede nel Comune di Avellino al Corso Europa 41;
 - 3.2 alla Provincia di Avellino;
 - 3.3 al Comune di Manocalzati (AV);
 - 3.4 alla DG 52 05 UOD 14 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino;
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio